

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ARGENTA
BRUNO SOLDATI APS CODICE FISCALE 93091160387**

**PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117
(ART. 101, COMMA 2) secondo le richieste dell'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO
UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE**

Il giorno 30 del mese di maggio anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, si è riunita l'assemblea ordinaria dell'associazione Club Alpino Italiano Sezione di Argenta Bruno Soldati APS con sede legale nel Comune di ARGENTA (FE) Via Circonvallazione n. 21/A, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
- 2) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e secondo quanto richiesto dall'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE in fase di migrazione al RUNTS Sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Constatato che l'Assemblea in seconda convocazione, dato che la prima è andata deserta, è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 21:30 il Presidente dichiara aperti i lavori, rilevando la presenza di n. 10 soci e il conferimento di n. 1 delega, come da separato foglio presenze. Propone quindi come Presidente dell'Assemblea la Sig.ra Emanuela Massari e come segretario il Sig. Fabrizio Campacci, che vengono eletti all'unanimità.

Relativamente al punto 2) il Presidente Massari relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale così come richiesto dall'Ufficio Regionale Emilia Romagna del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in fase di migrazione al RUNTS Sezione Associazioni di Promozione Sociale; tale modifica è necessaria affinché l'Associazione possa essere iscritta al RUNTS e mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni dell'Ufficio regionale RUNTS della Regione Emilia Romagna e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dopo un breve dibattito lo statuto viene approvato con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che Linda Campacci, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'Associazione continua a mantenere l'iscrizione all'albo regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al numero 4920 con atto di iscrizione Regionale n. 13598 del 29/08/2016; pertanto il deposito del verbale con le norme statutarie è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Alle ore 22:30, non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto Argenta (FE) 30/05/2022

Il Presidente

Emanuela Massari

Il Segretario

Fabrizio Campacci

AGENZIA delle ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA

Atto Registrato N. 1496 al N. 2 Sr. 3
Liquidati euro ESENE (euro)

17 GIU. 2022

*Firma su delega del Direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

il Direttore



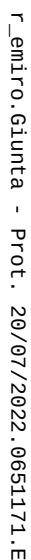
PRESENZA SOCI CAI ARGENTA ASSEMBLEA ORDINARIA 30 05 2022 PER MODIFICA STATUTO

PRES.	COGNOME	NOME	FIRMA / DELEGA A
	ANDREOTTI	MARIO	
	ANSANI	ROSANNA	
	BABINI	STEFANIA	
	BAIESI	STEFANIA	
	BALDASSARI	ANNA	
	BALLERI	ROBERTO	
	BARDASI	ARMANDO	
	BARDASI	INGRID	
	BARILLARI	CAMILLO	
	BASSI	SABRINA	
	BATTELLI	MARCO	
	BELLETTINI	ELENA	
	BELLOTTI	ALICE	
	BENETTI	CARLO	
	BENFENATI	ALICE	
	BENFENATI	MARCO	
	BENFENATI	RICCARDO	
	BENINI	LAURA	
	BENVENUTI	MARCELLO	
	BERGONZINI	ELISABETTA	
	BERGONZONI	ANTONELLA	
	BERTI	MASSIMILIANO	
	BIANCHESSI	GIULIA	
	BIANCHESSI	MARCO	
X	BIANCONI	LOREDANA	Loredana Bianconi
X	BIGNOZZI	ALBERTA	DELEGA ZANNINI FRANCA
	BOCCAFOGLI	MAURO	
	BOLOGNESI	ANTONELLA	
	BOLOGNESI	BENEDETTA	
	BOLOGNESI	GIACOMO	
	BOLOGNESI	GIORGIO	
	BORSETTI	MARCELLO	
	BOSI	VINCENZO	
	BREVEGLIERI	CORRADO	
	BREVEGLIERI	LUCA	
	BREVEGLIERI	MARCO	
	BRUNALDI	RAFFAELE	
	BRUNALDI	ROMILDO	
	BRUNELLI	ILEANA	
	BUZZOLA	GIANLUCA	
	BUZZONI	VANNA	
X	CAMANZI	MARIO	Camanzi Mario
X	CAMPACCI	FABRIZIO	Fabrizio Campacci
X	CAMPACCI	LINDA	Linda Campacci

PRES.	COGNOME	NOME	FIRMA / DELEGA A
	CAMPACCI	NICOLA	
	CAMPOLI	CLAUDIA	
	CAMPOLI	ELEONORA	
	CAMPOLI	GIUSEPPE	
	CAMPOLI	VITTORIO	
	CARDIN	CLAUDIA	
	CARLOTTI	ELISA	
	CARNAROLI	LUCA	
	CASTELLARI	RAIMONDA	
	CAVALCOLI	ARIANNA	
	CAVALIERI	ANNA	
	CAVALIERI D'ORO	ANNALISA	
	CAVALIERI D'ORO ZANNI	ELENA	
	CAVALIERI D'ORO ZANNI	ROBERTO	
	CENNI	MILENA	
	CESARI	ANDREA	
	CESARI	ARIANNA	
	CESARI	FRANCESCO MARIA	
	CESARI	GRAZIELLA	
	CHECCOLI	FERDINANDO	
	CHIARIONI	MATTEO	
	CHIARIONI	SIMONE	
	CIBOLA	SERGIO	
	CIMOLATO	FRANCA	
	CIVOLANI	CARLO	
	CIVOLANI	DANIELA	
	DELLAROVERE	CATIA	
	DESERTI	NICOLO	
	DUO	MARCELLO	
	DUO	MARCO	
	DUO	TOMMASO	
	EDELVAIS	SANDRO	
	FAGGIANI	FRANCO	
	FARINELLI	MASSIMO	
	FARINELLI	ORNELLA	
	FERRARI	LUCIANO	
	FERRONI	PAOLO	
	FINCO	RENATO	
	FINETTI	GIANNI	
	Folegatti	Stefano	
	FORLANI	IVANO	
	GAIANI	LUCIANO	
	GALASSI	MASSIMO	
	GRECHI	CLAUDIA	
	GRECHI	FRANCESCA	

PRES.	COGNOME	NOME	FIRMA / DELEGA A
	GRECHI	RODOLFO	
	GRIBINET	MARIANA	
	GUALANDI	LICIA	
	GUALANDI	MARIO	
	GUERRA	DAVIDE	
	GUGLIELMI	LUCA	
	IRACI SARERI	GLENDA	
	LEONI	STEFANO	
	LIZZI	ROBERTA	
	LIZZI	STEFANO	
	LOMBARDI	ENRICO	
	LUCIANI	LIVIANO	
	LUCIANI	STEFANO	
	LUPPI	SARA	
	MAIETTI	CHIARA	
	MAINARDI	AMBRA	
	MANCINI	DAVIDE	
	MANCINI	FILIPPO	
	MANICA	FEDERICA	
	MANTOVANI	GIORGIO	
	MANZI	ATTILIO	
	MARCHI	RITA	
	MARI	MARIA CHIARA	
	MARTELLI	KATIA	
X	MARTINELLI	MARCO	Marco Martinelli
	MARTINI	STEFANO	
	MARZOCCHI	TIZIANO	
X	MASSARI	EMANUELA	Emanuela Massari
	MAZZANTI	PAOLO	
	MESINI	CATERINA	
	MESINI	CLAUDIO	
	MESINI	ROBERTA	
	MESSUTI	LUCIA ANNA	
	MEZZOGORI	ANGELINO	
	MINGOZZI	ANTONIO	
	MINGOZZI	DAVIDE	
	MOLESINI	PATRIZIA	
	MONTANARI	GIORGIO	
	MONTI	MICHELE	
	MORELLI	GIOVANNI	
	MORELLI	LUDOVICO	
	MORELLI	MARGHERITA	
	MORELLI	STEFANIA	
	NEGRINI	MARCO	
	PADOVANI	MARIA PAOLA	

PRES.	COGNOME	NOME	FIRMA / DELEGA A
	PAMBIANCHI	SERGIO	
	PANCALDI	LORENZO	
	PANIZZA	FABRIZIO	
	PANTALEONI	MAURIZIO	
	PANZANI	BARBARA	
	PAVIATO	MAURO	
	PAVIATO	NICOLAS	
	PEDERZOLI	SARA	
	PERSANTI	GIANNI	
	PERSANTI	ILARIA	
	PERSANTI	JACOPO	
	PIACENTINI	DIEGO	
	PIACENTINI	LEONE PIETRO	
	PIACENTINI	LUCIA AURORA	
	PIAZZI	FIORITA	
	PIERANTOZZI	PIERO	
	PIVA	STEFANO	
	POLI	LORETTA	
	POLLASTRI	FRANCESCO	
	POLLASTRI	MARCO	
	POLLINI	MATTEO	
X	QUARTIERI	MARTA	Quartieri Luca
X	RAMPONI	LUCA	
	RESTAGNO	MANUELA	
	RIGHETTI	FABIO	
	RONCAGLI	ROBERTA	
	ROVINETTI	LUISA	
	RUTILIO	ANTONELLO	
	RUTILIO	GIOVANNI	
	RUVINETTI	RITA	
	RUVIOLI	GIOVANNI	
	SANGIORGI	MONICA	
	SCAPOLI	DANIELA	
	SCARAMUZZO	PAOLO	
	SENNI	ROBERTO	
	SERGI	GIUSY	
	SGARBANTI	SERGIO	
	SOLDATI	MARIA GRAZIA	
	SPAGNOLO	STEFANO	
	SPETTOLI	ELENA	
	SPISNI	MASSIMO	
	STIGNANI	ALESSANDRO	
	STIGNANI	DANILO	
	STIGNANI	LUCA	
	STIGNANI	NICOLA	

[illegible]



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ARGENTA Bruno Soldati APS

STATUTO SEZIONALE

APPROVATO IN ASSEMBLEA SOCI DEL 30 MAGGIO 2022

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

Art. 2 (Natura)

Art. 3 (Scioglimento)

TITOLO II

SCOPI E ATTIVITA'

Art. 4 (Scopi)

Art. 5 (Attività)

Art. 6 (Locali sede)

TITOLO III

SOCI

Art. 7 (Soci)

Art. 8 (Ammissione)

Art. 9 (Partecipazione all'attività associativa)

Art. 10 (Trasferimento)

Art. 11 (Quota)

Art. 12 (Diritti e doveri)

Art. 13 (Dimissioni)

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

Art. 15 (Sanzioni disciplinari)

Art. 16 (Ricorsi)

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17 (Organi dell'Associazione)

Art. 18 (Elezioni)

Capo 1° Assemblea

Art. 19 (Assemblea)

Art. 20 (Convocazione)

Art. 21 (Partecipazione)

Art. 22 (Nomina)

Art. 23 (Deliberazioni)

Art. 24 (Approvazione CC CAI)

Capo 2° Consiglio Direttivo

Art. 25 (Consiglio Direttivo)

Art. 26 (Durata)

Art. 27 (Modalità di convocazione)

Art. 28 (Convocazione)

Art. 29 (Funzioni)

Capo 3° Presidente

Art. 30 (Presidente)

Capo 4° Tesoriere e Segretario

Art. 31 (Tesoriere)

Art. 32 (Segretario)

Capo 5° Collegio dei Revisori dei conti e Organo di Controllo

Art. 33 (Collegio dei Revisori dei conti)

Art. 34 (Organo di Controllo)

TITOLO V

COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 35 (Commissioni)

Art. 36 (Gruppi)

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 37 (Costituzione)

TITOLO VII

CARICHE SOCIALI

Art. 38 (Condizioni di eleggibilità)

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 39 (Esercizio sociale)

Art. 40 (Bilancio)

Art. 41 (Patrimonio)

Art. 42 (Libri sociali)

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 43 (Tentativo di conciliazione)

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 (Disposizioni finali)

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata: **Club Alpino Italiano Sezione di Argenta Bruno Soldati - APS, con sigla CAI Sezione di Argenta Bruno Soldati – APS**, con sede nel comune di **Argenta (FE)**, in seguito per brevità denominata Associazione. L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

L'Associazione è nata il 14 novembre 1987 per trasformazione della sottosezione fondata il 26 giugno 1982, ed ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Articolo 2 (Natura)

L'Associazione è una struttura territoriale del Club Alpino Italiano (CAI) di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Si rapporta al Raggruppamento Regionale Emilia-Romagna del CAI e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

Gli iscritti all'Associazione sono Soci del CAI.

Articolo 3 (Scioglimento)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore appartenenti al Club Alpino Italiano, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art.9 D.Lgs. 117/2017). L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO II

SCOPI E ATTIVITA'

Articolo 4 (Scopi)

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), prevalentemente a favore

degli associati, aventi ad oggetto:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Articolo 5 (Attività)

Per perseguire gli scopi indicati all'art.4, nell'ambito delle norme statutarie e regolamenti del CAI, del Raggruppamento Regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini, bivacchi, e altre strutture sezionali;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezione consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con enti e associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni attività idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente locale, nonché alla promozione di ogni attività idonea alla tutela, alla valorizzazione ed alla conoscenza dell'ambiente locale;
- i) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- j) a pubblicare il periodico sezionale del quale è editrice e proprietaria;
- k) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Essa potrà, inoltre, esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo; potrà inoltre assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

Articolo 6 (Locali sede)

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III**SOCI****Articolo 7 (Soci)**

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I Soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I Soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Articolo 8 (Ammissione)

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Articolo 9 (Partecipazione all'attività associativa)

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Articolo 10 (Trasferimento)

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente. Il trasferimento ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Articolo 11 (Quota)

Il Socio è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota d'ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione o resi disponibili in formato digitale;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Articolo 12 (Diritti e doveri)

I diritti e gli obblighi del Socio sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Tutti i Soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite.

Ai Soci che prestano attività di volontariato possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. I Soci hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione, in proprio se maggiorenni o tramite chi esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo.

L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano compete ai soli soci maggiorenni, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture territoriali.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali (v. art. 42 presente statuto). I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

Articolo 13 (Dimissioni)

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Articolo 14 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della personalità giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Articolo 15 (Sanzioni disciplinari)

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio, che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Articolo 16 (Ricorsi)

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO IV**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE****Articolo 17 (Organi dell'Associazione)**

Sono organi dell'associazione: -

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 18 (Elezioni)

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione delle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Quest'ultima disposizione viene derogata con il presente Statuto della Sezione di Argenta del CAI per le cariche elettive nei propri organi, escluso il Presidente sezionale.

Capo 1° - Assemblea**Articolo 19 (Assemblea)**

L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell'Associazione; essa è costituita da tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente sezionale ricorrendone le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo, gli organi sociali ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque Soci aventi diritto al voto.

Articolo 20 (Convocazione)

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali e può essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il

Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un decimo dei Soci della Sezione. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai Soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Articolo 21 (Partecipazione)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci che risultano in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in corso.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni Socio delegato non può portare più di n. 1 deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

E' escluso il voto per corrispondenza.

Articolo 22 (Nomina)

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, 3 scrutatori, spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare alla Assemblea.

Articolo 23 (Deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Per la modifica dello statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno 15 giorni.

Articolo 24 (Approvazione CC CAI)

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

Capo 2° - Consiglio Direttivo**Articolo 25 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione e l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone di nove membri eletti dall'Assemblea fra i Soci.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Al Consiglio Direttivo sono aggregati due Soci giovani, eletti dall'Assemblea; questi partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, qualora non sia di competenza dell'Assemblea, il Vice Presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Articolo 26 (Durata)

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti, si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 27 (Modalità di convocazione)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Articolo 28 (Convocazione)

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte di Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell'Associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 29 (Funzioni)

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 22;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi Soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del Socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita a erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

Capo 3° - Presidente

Articolo 30 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.

Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo Presidente.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare

entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci. Qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.

Capo 4° - Tesoriere e Segretario

Articolo 31 (Tesoriere)

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Articolo 32 (Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Capo 5° - Collegio dei Revisori dei conti e Organo di Controllo

Articolo 33 (Collegio dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio; i componenti del Collegio possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto, ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci. E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Articolo 34 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo elegge il presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei Revisori Legali.

Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

E' compito dell'Organo di Controllo:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale regolamento;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO V

COMMISSIONI E GRUPPI

Articolo 35 (Commissioni)

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Articolo 36 (Gruppi)

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico – organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Articolo 37 (Costituzione)

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La delibera di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del CDR competente.

La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

TITOLO VII

CARICHE SOCIALI

Articolo 38 (Condizioni di eleggibilità)

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Articolo 39 (Esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alla relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti o dell'Organo di Controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e relative norme di attuazione.

Articolo 40 (Bilancio)

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di cui all'art.13 c.2 D.Lgs. 117/2017, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa in conformità con le vigenti disposizioni.

Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Articolo 41 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statuari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di Soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

Articolo 42 (Libri sociali)

I libri sociali dei verbali delle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei Soci e il registro dei volontari, sono tenuti anche in modalità elettronica secondo le forme di legge.

Essi sono conservati presso la sede sociale e sono messi a disposizione dei Soci per la loro consultazione, previa richiesta motivata inoltrata al Presidente, il quale, sentito il Segretario e il Consiglio Direttivo, comunicherà al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, le modalità specifiche di presa in visione o di estrazione delle copie. In caso di estrazione di copia, sono a carico del Socio le relative spese.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Articolo 43 (Tentativo di conciliazione)

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi

territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento Disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, oltre alla normativa vigente di cui al Decreto Legislativo n.117/2017 e s.m.i. nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci del 30/05/2022, verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai Soci.

L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture territoriali alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E' adottato dal Consiglio Direttivo Sezionale con propria delibera da portare ad approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Argenta, lì 30 maggio 2022

Il Segretario

Compacci Fabrizio

Il Presidente

Emanuele Mezzini



r_emiro.Giunta - Prot. 20/07/2022.0651171.E

3 1496 17/06/2022

0,00 **TG522L001496000HH**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TG5